



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Settore Commissioni, Studi, Informazione e Comunicazione*  
*II Commissione Consiliare Permanente*  
*(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)*

Al Presidente della Giunta Regionale  
Al Presidente del Consiglio Regionale  
All'Assessore regionale al Bilancio  
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari  
Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari Permanenti e Speciali  
Alla D. G. Attività Legislativa  
Al Segretario Generale  
S E D E

**Oggetto: Proposta di legge:** *“Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2025, n. 2 (Interventi a favore del cicloturismo in Campania)”*. **Reg. Gen. 447-Ad** iniziativa del consigliere Tommaso Pellegrino. Assegnata per il parere.

La II Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta del 17 giugno 2025, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, all'unanimità dei presenti, si è espressa favorevolmente in ordine all'approvazione dell'articolo 2 che prevede la clausola di invarianza finanziaria che si allega alla presente.

Il Presidente  
*dr. Francesco Picarone*

EG/PF



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art.2**

**(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Francesco Picarone

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA alla PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Interventi a favore del Cicloturismo in Campania**

Proposta di legge N. 447

PRIMO FIRMATARIO PDL **Tommaso Pellegrino**

TITOLO : "Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2025, n.2 (Interventi a favore del Cicloturismo in Campania)"

Specificare se la proposta di legge:



- A) È priva di effetti finanziari per il bilancio regionale (es. disposizioni esclusivamente ordinamentali). Precisare gli elementi comprovanti l'assenza di oneri.
- B) Ha effetti finanziari e per la copertura degli oneri occorre provvedere ad un nuovo e apposito stanziamento in bilancio.
- C) Ha effetti finanziari in quanto comporta oneri

**SEZIONE 1- CARATTERISTICHE DELLA SPESA**

Barrare le apposite caselle per fornire le indicazioni richieste

<b>MORFOLOGIA DELLA SPESA</b>	<b>ONERE INDEROGABILE</b>	<b>FATTORE LEGISLATIVO</b>
<b>TIPOLOGIA DELLA SPESA</b>	<b>CORRENTE</b>	<b>CONTO CAPITALE</b>
<b>NATURA DELLA SPESA</b>	<b>ANNUALE</b>	<b>PLURIENNALE</b>

**SEZIONE 2 - INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI E  
RELATIVA QUANTIFICAZIONE**

ART.	PRESENZA ONERI	STIMA ONERI	DATI-CRITERI-METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI	ELEMENTI IDONEI A COMPROVARE LA NEUTRALITA' FINANZIARIA DEL PROVVEDIMENTO
1	No			L'art.1 apporta modifiche all'art.4 della l.r. n.2 del 2025
2	No			L'art.2 prevede la clausola di invarianza finanziaria
3	No			L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge e la sua pubblicazione sul BURC

**SEZIONE 3 – MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI**

MODALITA' DI COPERTURA			
SPESA CORRENTE		IMPORTO	ANNO
SPESA IN CONTO CAPITALE			

**SEZIONE 4 - EVENTUALI NOTE IN ORDINE AL CONTESTO FINANZIARIO:**

La presente proposta di legge apporta modifiche all'articolo 4 (Elenco regionale), della legge regionale 19 marzo 2025, n.2 (Interventi a favore del cicloturismo in Campania).

Il provvedimento legislativo è reso necessario a seguito delle osservazioni pervenute da parte dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Turismo che con nota prot. 0138016/25 del 16/04/2025 ha rilevato profili di dubbia compatibilità con l'art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione. Il Ministero, ritiene infatti che l'istituzione di un elenco regionale degli operatori cicloturistici ecceda l'ambito dell'istruzione e della formazione, materie rientranti nella competenza legislativa residuale, per sconfinare nell'ordinamento delle professioni che, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., è oggetto di una competenza legislativa concorrente.

Per sanare l'incompatibilità prospettata, la Regione ha assunto l'impegno di modificare l'articolo 4 della legge regionale, sostituendo l'elenco ivi previsto degli operatori cicloturistici, con l'elenco delle associazioni regionali di cicloturismo, in conformità agli elenchi tenuti dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) nei quali sono censite le associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate.

La norma ha, pertanto natura ordinamentale e all'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria in quanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

